

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

26171710

Quinta Sezione penale

Pubblica Udienza dell'11 maggio 2010

composta dagli Ill.mi Signori:

Sent n. 1189

Dr. Aldo Grassi, Presidente  
Dr. Giuliana Ferrua, Consigliere  
Dr. Mario Rotella, Consigliere  
Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere  
Dr. Silvana De Berardinis, Consigliere

N. Registro Generale  
40977/09

ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da **[REDACTED]** M. **[REDACTED]**  
nata il 17.5.1973, avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Domodossola del  
16.1.2009

sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli

Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Carmine Stabile), che ha chiesto  
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

In fatto.

**[REDACTED]** M. **[REDACTED]** è stata condannata dal Giudice di Pace di Domodossola  
con sentenza del 16.1.2009 perché ritenuta colpevole di ingiurie in pregiudizio di  
**[REDACTED]** Z. **[REDACTED]** avendo mostrato - nell'incontrarlo in automobile - il pugno  
con il dito medio alzato.

Ricorre la difesa della predetto eccependo:

- l'erronea applicazione della legge penale nell'aver ritenuto espressione di disprezzo il gesto che, in sé, poteva anche non voler esprimere oltraggio, attesa la fulmineità con cui fu espresso e in assenza di frasi di contorno;
- illogicità della motivazione nella parte in cui sottende l'unicità dell'azione, mentre nel momento della commisurazione della pena il giudice ha distinto gli episodi che rapporta al vincolo continuativo;
- illogicità della motivazione nella parte in cui si affida alla voce della persona offesa, senza adeguata giustificazione, considerati i rapporti difficili tra le parti, essendo la persona offesa il marito in fase di separazione e che, fuori dalla voce del predetto, non vi furono testimoni che attestino la pluralità dei fatti.

In diritto.

Il ricorso è inammissibile perché versato in fatto ed anche manifestamente infondato.

L'attenta motivazione della decisione ricorda la volontarietà offensiva del gesto perché si inseriva in un contesto di tensione, preceduto, in altro momento da esplicita offesa verbale resa dalla prevenuta. Ogni ulteriore vaglio del quadro di fatto è sottratto al giudice di legittimità che riscontra come ogni passaggio sia adeguatamente sorretto da plausibile motivazione, ivi comprese le ragioni di affidamento alla voce della persona offesa che può anche essere assunta come unica fonte di prova di colpevolezza.

E' ben articolata la giustificazione anche nel supporre l'esistenza di una pregressa offesa verbale, secondo le parole della vittima del delitto, condotta che con logica è stata ritenuta distinta da quella gestuale (i fatti illeciti furono contestati nel rilevante intervallo di tempo dal 17 al 23 maggio 2006, sicché logica è la pluralità di azioni tra loro indipendenti), ancorché non sia precisata la collocazione temporale: il vincolo della continuazione suppone autonomia del comportamento e non è esclusa dalla contestualità delle azioni, quando esse esprimano modalità difformi di offesa al bene giuridico tutelato dalla norma.

Non si ravvisa violazione alcuna della legge processuale o penale.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in € 1.000.


PQM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di € 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.


Così deciso in Roma, l'11 maggio 2010.

Il cons. estensore

Il Presidente



Depositata in Cancelleria  
Roma, il 28 LUG. 2010...



IL CANCELLIERE  
Carola Lanzuise

